REGOLAMENTO (CEE) N. 1866/87 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni fagioli bianchi della sottovoce ex 07.05 B I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che la produzione comunitaria del prodotto oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano totalmente sospesi per il prodotto in questione;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica del settore interessato, è opportuno che la sospensione sia disposta a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria;

considerando che è possibile che durante il periodo di validità della sospensione di cui in allegato la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sia sostituita da una nuova nomenclatura basata sulla convenzione internazionale relativa al sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio autonomo della tariffa doganale comune relativo al prodotto menzionato in allegato è sospeso al livello ivi indicato.

La sospensione è applicabile dal 1° settembre 1987 al 29 febbraio 1988.

Articolo 2

Il Consiglio adotta in tempo utile gli adeguamenti necessari per l'applicazione della convenzione internazionale relativa al sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, tanto per la codificazione che per la designazione delle merci.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Codice nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi autonomi %
ex 07.05 B I	ex 0713.33-90	Fagioli bianchi, secchi, della specie *Phaseolus vulgaris*, di cui non più del 2 %, in peso, sia stato trattenuto da uno staccio con aperture circolari di 8 mm di diametro	0

Nota: I numeri che figurano nella colonna «Codice nomenclatura combinata» sostituiranno quelli che figurano nella colonna «Numero della tariffa doganale comune» a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione internazionale relativa al sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.